



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

La dott.ssa Serena Sommariva, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al N.

R.G. promossa da:

F. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. Stefania
Algarotti e domicilio eletto presso il suo studio di Milano, via Bianca Maria, 24,

-ricorrente-

contro

I.N.P.S. (C.F. 02121151001), con il patrocinio dell'avv. Clara Tommaselli e domicilio eletto presso la
sede dell'Avvocatura dell'Istituto in Monza, via Morandi, 1,

-resistente-

Oggetto: indennità di disoccupazione NASpI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso introduttivo del presente processo, depositato in data 13.4.2017, ha
convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, l'INPS, proponendo
opposizione avverso il diniego frapposto dall'Istituto alla domanda di liquidazione dell'indennità di
disoccupazione NASpI dalla stessa presentata in data 4.12.2015 (doc. 6).

A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato di aver lavorato alle dipendenze della
S.p.A. dal 1.3.2015 al 30.11.2015, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
con mansioni di commessa quale impiegata di secondo livello CCNL Terziario, come da buste paga in
atti (doc. 1), prestando la sua attività lavorativa presso il punto vendita di Vignate (MI), distante circa
13 km dalla sua residenza e di essersi dimessa per giusta causa in conseguenza del provvedimento di
trasferimento presso il punto vendita in apertura dal 15 dicembre 2015 sito presso il centro

pagina 2 di 5



commerciale "Città Fiera" di Torreano di Martignacco, in provincia di Udine, comunicatole dalla datrice di lavoro in data 25.11.2015 in ragione della chiusura del punto vendita di assegnazione (doc. 2 e 3), trasferimento dalla stessa non accettato in considerazione della notevole distanza della nuova sede dalla propria residenza, pari ad oltre 370 Km (doc. 4).

Ricorrendo pacificamente una giusta causa di dimissioni, come tali convalidate dal Centro per l'Impiego (doc. 5) e riconosciute dalla stessa datrice di lavoro, che aveva provveduto ad erogare l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2119 c.c. nell'ultima busta paga di novembre 2015 (sub doc. 1), nella fattispecie, in presenza di tutti gli ulteriori presupposti previsti dalla legge per l'ottenimento della provvidenza, era ravvisabile una ipotesi di disoccupazione involontaria, tale da legittimare la sua istanza di percezione dell'indennità di disoccupazione NASpI di cui al D. Lgs. n. 22/2015.

Per contro l'INPS, sia in prima istanza, che in sede di ricorso amministrativo, le aveva negato la prestazione, sostenendo, in assunto infondatamente, che *"le motivazioni delle sue dimissioni non sono riconducibili per giusta causa"* (provvedimento dell'11 febbraio 2016 dell'Inps di Cologno Monzese sub doc. 7) e *"che le dimissioni giusta causa per spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra della medesima con comprovate ragioni tecniche organizzative, non danno diritto alla NASpI ai sensi della Circ. 94/2015 2.2."* (doc. n. 10: delibera n. 167684 del 28 aprile 2016 del Comitato Provinciale; doc. n. 11: circolare Inps 94/2015).

Ritiene il Tribunale che, per tutte le ragioni puntualmente esposte nel ricorso, il diniego opposto dall'INPS e tenuto fermo anche nella presente sede contenziosa, sia illegittimo.

L'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 22/2015, quanto al requisito oggettivo costituito dalla perdita involontaria del posto di lavoro, prevede, per quanto di rilievo, che la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa.

Nel caso esaminato la sussistenza di una giusta causa di dimissioni ex art. 2119 c.c. è pacifica, essendo stata riconosciuta dallo stesso datore di lavoro, il quale, nell'ultima busta paga, a fronte delle dimissioni per giusta causa rassegnate dalla ricorrente in conseguenza del suo trasferimento ad una sede di nuova apertura situata a considerevole distanza da quella precedente, ha liquidato alla lavoratrice l'indennità sostitutiva del preavviso (busta paga mensilità novembre 2015 sub doc. 1 fascicolo ricorrente).

D'altronde, proprio la Corte Costituzionale, con riferimento alla pregressa normativa, aveva avuto modo di chiarire, con sentenza del 24 giugno 2002 n. 269, che la disoccupazione è involontaria quando è dovuta a dimissioni rassegnate per il comportamento di un altro soggetto, ovvero riconducibili ad una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro, così grave da impedirne la provvisoria esecuzione.

Ciò accade tipicamente non solo in presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro, ma anche nel caso di modificazioni unilaterali del rapporto tali da impedire, di fatto, al lavoratore di continuare a



rendere la prestazione lavorativa se non a fronte di sacrifici intollerabili e non esigibili anche avuto riguardo alla contenuta entità della retribuzione percepita (nella specie pari ad euro 1.479,00 lordi mensili), situazione che sicuramente sussiste nel caso esaminato, in cui la ricorrente si è dimessa a fronte del suo trasferimento ad oltre 370 km dalla sua residenza e dalla precedente sede di lavoro e, quindi, non già a seguito di una sua libera determinazione, ma in conseguenza di una determinazione della datrice di lavoro che, di fatto, ha creato una situazione incompatibile con la prosecuzione del rapporto, essendo irrilevante che, come sostenuto dall'INPS nella circolare n. 94/2015, il trasferimento fosse in sé legittimo, in quanto sorretto da motivi organizzativi ex art. 2103 c.c., quali la chiusura del punto vendita di provenienza e l'esigenza di personale presso il punto vendita di destinazione, di nuova apertura.

Lo stesso INPS, con circolare n. 142 del 29 luglio 2015, ha precisato che la prestazione di disoccupazione NASpI è rivolta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione a seguito di licenziamento individuale, licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 23 del 2015, dimissioni per giusta causa (individuate dalla giurisprudenza), nonché risoluzione consensuale (esclusivamente se avvenuta secondo la procedura di cui all'art. 7 L. 604/1996)" (vd. doc. n. 14 fascicolo ricorrente), richiamando questa volta senza limitazioni la nozione di giusta causa di dimissioni, come elaborata dalla giurisprudenza nell'interpretazione dell'art. 2119 c.c..

Inoltre, con la precedente circolare n. 108/2006, emessa con riferimento alla pregressa disciplina, ma recante affermazione di un principio interpretativo sicuramente valevole anche nell'attuale contesto normativo quanto all'individuazione di una giusta causa di dimissioni che dà luogo ad una perdita involontaria del posto di lavoro, l'Istituto aveva chiarito che tale ipotesi ricorre anche in presenza di una risoluzione consensuale (e, quindi, allo stesso modo anche in caso di dimissioni) alla quale il lavoratore abbia prestato assenso non per una libera scelta, ma a causa di notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al suo trasferimento ad altra sede della stessa azienda che disti oltre 50 km dalla sua residenza o che venga a trovarsi in luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici (vd. circolare cit. sub doc. 9 fascicolo ricorrente).

Il ricorso è, pertanto, da accogliere, con conseguente condanna dell'INPS al riconoscimento e al pagamento della prestazione con la decorrenza di legge, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda sino al saldo.

Le spese processuali si regolano secondo soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, con distrazione in favore dell'avv. Algarotti dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c..



Sentenza n. 481/2017 pubbl. il 09/11/2017
RG n.

P.Q.M.

- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla indennità di disoccupazione NASpI a far data dal 5 dicembre 2015 e, per l'effetto, condanna l'INPS al pagamento della prestazione con la decorrenza di legge, oltre alla maggior somma tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal 121° successivo alla presentazione della domanda sino al saldo;

- condanna l'INPS a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate nell'importo di euro 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Stefania Algarotti ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

Monza, 9.11.2017

Il Giudice del Lavoro
Serena Sommariva

